

**DELIBERA N. 26/20/CONS**

**APPROVAZIONE DELLE LINEE-GUIDA PER LA VENDITA  
CENTRALIZZATA DEI DIRITTI AUDIOVISIVI TRASMESSE DALLA LEGA  
NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A PER LE STAGIONI SPORTIVE  
2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 6, DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 27 gennaio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo unico*;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, di seguito *Decreto*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 307/08/CONS, del 5 giugno 2008, recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal Decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, in particolare il TITOLO II “*Approvazione delle Linee-guida*” ed il relativo Regolamento allegato, di seguito, *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS, recante “*Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 406/09/CONS, recante “*Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca radiofonica ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*” e successive modifiche e integrazioni;



VISTO l'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante *“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”*, ai sensi del quale *“All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020»”*;

CONSIDERATO che in base all'art. 6, comma 6, del citato *Decreto*, l'Autorità verifica, per i profili di sua competenza, la conformità delle Linee-guida predisposte dall'organizzatore della competizione ai principi e alle disposizioni del *Decreto* e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 7, del *Decreto* dispone che il soggetto che produce le immagini degli eventi della competizione è tenuto a mettere a disposizione di tutti gli assegnatari dei diritti, a condizioni trasparenti e non discriminatorie e secondo un tariffario stabilito dall'organizzatore della competizione, l'accesso al segnale unitamente ai servizi tecnici correlati;

CONSIDERATO altresì che l'art. 5, comma 7, del *Decreto* dispone che, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, all'organizzatore della competizione, all'organizzatore dell'evento e agli assegnatari dei diritti è fatto obbligo di mettere a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici stabiliti nel tariffario di cui all'art. 4, comma 7, estratti di immagini salienti e correlate;

VISTA la nota pervenuta in data 28 novembre 2019 (ns. prot. n. 0513305), con la quale la Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito anche LNPA) ha trasmesso le Linee-guida, comprensive dei relativi allegati, per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, dando contestuale autorizzazione alla pubblicazione integrale delle medesime;

VISTA la nota del 2 dicembre 2019 (ns. prot. n. 0518861), con la quale l'Autorità ha comunicato alla LNPA l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato all'approvazione delle Linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e ha contestualmente formulato una specifica richiesta di informazioni relativa ad alcuni aspetti specifici delle medesime;

CONSIDERATO che la richiesta di informazioni è stata volta a chiarire specifici profili afferenti alle Linee-guida e al Tariffario allegato. In particolare, con riferimento alle Linee-guida, sono stati richiesti chiarimenti in ordine: a) ai termini di operatività della piattaforma di cui all'articolo 13 del *Decreto*; b) ai criteri comuni (a tutte le forme di trasmissione) di formazione dei pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili su base esclusiva nel territorio nazionale, di quelli specificamente previsti per le sole trasmissioni integrali in esclusiva e su base non esclusiva; c) alla nozione di operatore della comunicazione; d) alle modalità di presentazione delle offerte, con particolare riferimento alle garanzie di sicurezza e riservatezza; e) alle condizioni di ammissibilità delle offerte,

con particolare riferimento all'individuazione delle fattispecie rilevanti ai fini dell'irricevibilità delle stesse; f) alla disciplina relativa alla mancata assegnazione dei pacchetti in sede di prima istanza, con particolare riferimento all'ambito oggettivo di applicazione della stessa, ai criteri di scelta dell'organizzatore della competizione in merito al modello di procedura da adottare in tale caso; g) all'operatività del divieto di *sub-licenza*, anche alla luce delle attuali dinamiche di esercizio dei diritti da parte dei licenziatari. Con riferimento al Tariffario sono stati richiesti, in sintesi, chiarimenti in ordine: a) ai “*costi di produzione audiovisiva degli eventi*” con particolare riferimento ai criteri sottostanti la formazione e la determinazione delle singole voci ivi ricomprese; b) ai “*prezzi dei servizi tecnici di integrazione del segnale*”, con riguardo ai parametri applicati per la determinazione della variazione dei prezzi per i menzionati servizi; c) al “*costo per l'accesso alle immagini ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca*”, con riferimento alla numerosità dei soggetti che hanno usufruito del servizio e al costo complessivo sostenuto per l'implementazione del medesimo; d) ai “*prezzi di accesso al segnale di ciascun evento*”, in relazione alle modalità di implementazione del c.d. tariffario modulato, ai costi sostenuti e al meccanismo di formazione dei prezzi per ciascuna delle categorie ivi indicate;

VISTA la pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità in data 3 dicembre 2019 delle menzionate Linee-guida, comprensive dei relativi allegati, al fine di consentire agli operatori della comunicazione con un interesse diretto, immediato e attuale in ordine al procedimento di approvazione delle medesime, di inviare informazioni, documenti e osservazioni scritte in merito al testo trasmesso dalla LNPA:

VISTA la nota del 3 dicembre 2019 (ns. prot. n.0520962), con la quale la LNPA ha dato riscontro alla comunicazione dell'Autorità e ha contestualmente formulato richiesta di audizione ai sensi dell'art.5, comma 3, del *Regolamento* successivamente tenutasi in data 11 dicembre 2019;

RILEVATO che a seguito della pubblicazione delle Linee-guida sono pervenuti i contributi dei seguenti operatori della comunicazione volti ad evidenziare i profili, a loro avviso, più rilevanti del *Decreto* e del testo delle Linee-guida, anche con riferimento alla fase di commercializzazione dei diritti: Unione Sindacale Giornalisti RAI (prot. n.0527757 del 6 dicembre 2019), Fastweb S.p.A. (ns. prot.n. 0532253 del 10 dicembre 2019), Vodafone Italia S.p.A. (ns. prot.n. 0538956 del 13 dicembre 2019) e Infront Italy S.p.A. (ns. prot.n. 0538746 del 13 dicembre 2019);

VISTA la nota del 23 dicembre 2019 (ns. protocollo n. 0552578), con cui la LNPA ha dato riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall'Autorità, fornendo le precisazioni richieste, sia con riferimento alle Linee-Guida, sia con riguardo al Tariffario;

RILEVATO che, in data 15 gennaio 2020 (ns. protocollo n. 0016843), la LNPA ha trasmesso un nuovo testo delle Linee-guida nelle quali sono state recepite le indicazioni formulate dall'Autorità nella richiesta di chiarimenti e in sede di audizione. In particolare:



1. con riferimento alle procedure di assegnazione, al fine di assicurare certezza e trasparenza nell'ambito delle procedure competitive, sono stati coordinati i requisiti di capacità distributiva relativa al territorio nazionale previsti tra le condizioni di ammissibilità per la partecipazione alle procedure da parte degli operatori della comunicazione (paragrafo 29), con quelli previsti per la valutazione dell'accogliibilità delle offerte (paragrafo 34).
2. Sotto un profilo di verifica di legittimità dei contenuti delle Linee-guida trasmesse rispetto alle disposizioni del *Decreto*, le stesse sono state integrate con quanto previsto dagli articoli 7, comma 5, e 15 del medesimo, relativamente alla pubblicazione della procedura competitiva su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e alla riserva di trasmissioni in lingua italiana per i pacchetti da destinare ai mercati internazionali.
3. Con riferimento alle procedure da adottare in caso di mancata assegnazione di uno o più pacchetti (paragrafi 36 e 36-bis), nel tenere in debita considerazione le legittime esigenze di speditezza nell'assegnazione dei diritti, sono stati specificati i criteri generali che dovranno essere seguiti ai fini dell'eventuale passaggio dalla c.d. asta pubblica alla trattativa privata. In particolare, è stato previsto che debba essere posta particolare attenzione, in ogni fase della procedura a partire dagli inviti a offrire, a garantire ai partecipanti un elevato livello di trasparenza informativa in ordine alle tempistiche e alle eventuali modifiche sostanziali ai pacchetti, sia in termini di composizione degli stessi che di prezzo.
4. Con riferimento all'impianto complessivo del tariffario, stante la rilevata esigenza di assicurare un maggiore rigore metodologico, soprattutto per quel che concerne il meccanismo di aggiornamento e revisione dei prezzi, riferito sia ai costi di produzione e distribuzione e al relativo accesso, così come quello dei servizi integrativi del segnale e del diritto di cronaca e di ancorare la revisione delle "tariffe", in ossequio allo spirito della norma, a variabili ben identificabili che possano giustificare l'incremento al fine di garantire condizioni eque e non discriminatorie, tenuto conto dei delta incrementali imputabili all'introduzione di nuovi standard tecnologici, i quali vanno considerati neutrali rispetto alle modifiche richieste, la LNPA, alla sezione "servizi di integrazione tecnica del segnale", ha provveduto ad un allineamento delle voci ivi quotate con l'incremento ISTAT FOE preso a riferimento e citato nelle Linee-guida, in luogo di quello, di entità superiore, applicato nel tariffario trasmesso. Analoghe considerazioni sono state svolte per i prezzi di accesso al segnale di ciascun evento (Diretta, Differita Replica o Sintesi, Immagini Salienti), per i quali si sono registrati incrementi tariffari coerenti con la natura e le prestazioni tecnologiche delle singole piattaforme su cui vengono applicate, con l'emersione di maggiorazioni in valore, disomogenee e sensibilmente differenti, ad esempio, per la piattaforma satellitare, rispetto a quella internet.
5. Con riferimento alle tariffe per l'accesso alle immagini ai fini del diritto di cronaca, la LNPA, ha mantenuto costanti, anche per il triennio in questione, le condizioni economiche di corresponsione del servizio.

CONSIDERATO che il *Decreto* attribuisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare la conformità delle Linee-guida ai principi in esso sanciti;

CONSIDERATO che il *Decreto* persegue le finalità sintetizzabili come segue:

- i. assicurare l’equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni ed un sistema coerente di misure idonee a garantire la trasparenza e l’efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico degli eventi sportivi in sede radiotelevisiva e sugli altri mezzi di comunicazione;
- ii. garantire la presenza di più operatori nella distribuzione dei prodotti audiovisivi e la stipula di contratti la cui durata eviti il costituirsi di posizioni dominanti;
- iii. superare il meccanismo della vendita individuale dei diritti sportivi che ha determinato squilibri strutturali fra i vari partecipanti alle competizioni;
- iv. realizzare tramite la vendita centralizzata dei diritti il c.d. “equilibrio competitivo” tra i differenti *club* partecipanti alla competizione;
- v. effettuare una regolamentazione del mercato *ex ante*, al fine di tutelare la concorrenza, poiché il mercato della cessione dei diritti sportivi è caratterizzato dalla dicotomia equilibrio competitivo-concorrenza.

RITENUTO, in linea generale, che nelle fasi di attuazione delle disposizioni contenute nelle Linee-guida, così come trasposte negli inviti offrire e nella successiva commercializzazione, la LNPA, al fine di dare corretta attuazione ai principi enucleati dal *Decreto*, dovrà tener conto delle seguenti osservazioni di carattere generale:

1. adottare procedure improntate al massimo livello di trasparenza e di certezza delle condizioni competitive valevoli per tutti gli operatori, al fine, da un lato, di assicurare la massimizzazione nell’allocazione dei diritti audiovisivi, nell’interesse di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti e dell’utenza finale e, per altro lato, di evitare l’insorgere di potenziali asimmetrie di partenza tra i concorrenti, offrendo pacchetti dotati del medesimo grado di appetibilità, pur tenendo conto delle differenze esistenti tra le diverse modalità distributive;
2. con riferimento poi alla composizione dei pacchetti, pur nel rispetto delle valutazioni in termini di maturità dei singoli mercati e di propensione alla spesa degli utenti, appare necessario porre particolare attenzione ad una compiuta e puntuale identificazione delle piattaforme, soprattutto rispetto a quella identificata come “internet”. Lo sviluppo di modalità distributive nuove e tecnologicamente integrate impone senza dubbio un maggiore sforzo identificativo in ordine alle singole fattispecie che possono rientrare nella menzionata categoria, al fine di poter garantire un’offerta effettivamente allineata con le attuali dinamiche di mercato;
3. Con riferimento, poi, alle procedure rivolte ai mercati internazionali, appare necessario porre particolare attenzione alle procedure da adottare ai fini dei



meccanismi di assegnazione, di verifica dei requisiti degli assegnatari, di differenziazione geografica dell'offerta, al fine di conferire a tale segmento pari garanzie rispetto a quello nazionale, a tutela del valore economico dei relativi diritti sottostanti e dell'utenza finale;

4. Il divieto di partecipazione da parte di soggetti controllati rispetto ad altri operatori della comunicazione o intermediari indipendenti vige in riferimento alla procedura competitiva per la vendita dei singoli pacchetti esclusivi, come previsto dalle Linee guida oggetto d'esame e con la sola finalità di evitare alterazioni della procedura in fase di presentazione delle offerte. Quanto disposto dalle linee guida non pregiudica la verifica dell'assetto derivante dalla successiva assegnazione dei diritti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43 del Testo unico dei sei servizi di media audiovisivi e radiofonici;
5. Nel caso di commercializzazione per piattaforma, la procedura deve necessariamente prevedere meccanismi idonei a impedire le c.d. esclusive negative, affinché sia garantito, anche a tutela dell'interesse dell'utenza, l'effettivo esercizio di tutti i diritti audiovisivi acquisiti consentendo in tal modo, nel rispetto del valore delle esclusive, la partecipazione a soggetti attivi su diverse piattaforme;
6. Deve essere garantito il libero e completo esercizio del diritto di cronaca, riferito agli avvenimenti che accadono all'interno degli impianti sportivi, nel rispetto dei diritti acquisiti dai titolari di esclusive. Il sistema di rimborso del costo tecnico per l'esercizio del diritto di cronaca deve rispettare il principio dell'orientamento al costo, tenuto conto dell'ampiezza del bacino di riferimento, inteso esclusivamente come numero di squadre che insistono su un determinato territorio, in considerazione della diretta proporzionalità tra numero di squadre e accesso alle immagini, fermo restando l'esercizio da parte dell'Autorità dell'attività di vigilanza di cui all'art. 5, comma 7, del Decreto.

UDITA la relazione del commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo unico**

1. L'Autorità approva, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, alle condizioni e secondo le prescrizioni di cui in motivazione, le Linee guida per la commercializzazione di diritti audiovisivi sportivi relativi alle stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, trasmesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 15 gennaio 2020 e riportate all'allegato A della presente delibera di cui forma parte integrante.
2. Secondo quanto previsto dal *Decreto*, la presente delibera non pregiudica il potere dell'Autorità di verificare in ogni momento il rispetto da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie A delle condizioni economiche statuite nel c.d. Tariffario e



relative, nell'ordine, al prezzo di accesso al segnale, al costo tecnico per l'accesso alle immagini ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, ai prezzi dei servizi tecnici di integrazione del segnale e ai costi di produzione audiovisiva degli eventi.

3. La Lega Nazionale Professionisti Serie A trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dalla disputa dell'ultimo evento di ogni stagione sportiva, una rendicontazione delle migliori tecnologiche, nelle quali è stato investito l'eventuale *mark up*.

Il presente provvedimento è notificato alla Lega Nazionale Professionisti Serie A ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 gennaio 2020

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*  
Nicola Sansalone